

SSPL SAPIENZA - II ANNO - I CANALE

II PROVA SCRITTA IN AULA DI DIRITTO COMMERCIALE

Roma, 17 novembre 2015

a) Tema:

1. Il controverso rapporto fra trust liquidatorio ed impresa insolvente.

b) Parere:

Il 14 aprile 2015 il sig. Mario R., di professione medico, ricevette presso il suo studio, previo appuntamento, un promotore finanziario dipendente della Banca GXY s.p.a., della quale egli era cliente da molti anni. Il promotore sottopose al sig. Mario R. una proposta contrattuale la quale prevedeva:

(a) l'erogazione da parte della Banca di un finanziamento al cliente, per l'importo di euro 80.000,00;

(b) il contestuale acquisto da parte della Banca e per conto del cliente, con parte della provvista derivante da tale finanziamento, di titoli obbligazionari non quotati emessi dalla Alfa s.p.a., con scadenza decennale e cedola semestrale pari al 4% del valore nominale;

(c) il contestuale acquisto, con la parte restante della provvista derivante dal finanziamento, sempre da parte della Banca GXY e per conto del cliente, di quote di un fondo d'investimento a carattere azionario istituito e gestito dalla s.g.r. Investix, società collegata alla Banca GXY;

(d) che i titoli di cui al punto (c) fossero costituiti in pegno in favore della Banca a garanzia della restituzione del finanziamento;

(e) l'assunzione, da parte del sig. Mario R., dell'obbligo di rimborsare il capitale in rate semestrali per il periodo di 10 anni ed al saggio d'interesse del 4%, utilizzando i flussi finanziari provenienti dalle cedole obbligazionarie.

Il sig. Mario R. si lasciò convincere della bontà della proposta operazione finanziaria e sottoscrisse il contratto. Rientrato a casa, egli riferì della scelta d'investimento effettuata ai propri familiari, i quali sollevarono qualche perplessità sulla convenienza dell'operazione medesima.

Cinque giorni dopo, il 19 aprile 2014, il sig. Mario R., valutate le perplessità ed i dubbi emersi in famiglia, comunicò alla Banca GXY, per il tramite del promotore

finanziario, che ci aveva ripensato e che intendeva recedere dal contratto stipulato.

La Banca replicò che il contratto non prevedeva alcun diritto di recesso e che pertanto doveva considerarsi pienamente efficace tra le parti.

Assunte le vesti del consulente legale a cui il sig. Mario R. immediatamente dopo si rivolse, provate ad illustrare i termini giuridici del problema sottostante alla vicenda riferita e ad illustrare, se ve ne sono, i possibili rimedi a tutela dell'interesse del sig. Mario R. a sciogliersi dal contratto in questione.